



Decreto federale concernente l'acquisto di materiale dell'esercito 2020

del 23 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2020² sull'esercito 2020,
decreta:

Art. 1 Principio

Gli acquisti di materiale dell'esercito 2020 sono approvati.

Art. 2 Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

	mio. fr.
a. Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto 2020	225
b. Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2020	440
c. Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni 2020	172

Art. 3 Trasferimenti tra i crediti d'impegno

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.

² Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

Art. 4 Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per i crediti d'impegno è delegata al DDPS.

¹ RS 101

² FF 2020 1995

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2020

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 23 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz